



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE RECLUTAMENTO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

CODICE CONCORSO 2024RTTE030

LA RETTRICE

D.R. n. 3310/2024 del 02.12.2024

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38, comma 3;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 24, commi 2, lett. b), e 3, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva di sei anni, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- l'art. 24, comma 1-bis, della Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando*»;
- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «*Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e)*. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di



ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione»

- l'art. 24, comma 5-bis, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale *«La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento»;*
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, così come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale *«Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»;*
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) e, in particolare: l'art. 1, comma 400, il quale dispone che *«Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università»* e l'art. 1, comma 401, lett. a), il quale dispone che *«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università»;*



- il D.M. 8 marzo 2019, n. 204, come modificato dal D.M. 27 marzo 2020, n. 2, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto tra le istituzioni universitarie delle risorse destinate all'attuazione del piano straordinario 2019 di reclutamento di ricercatori di tipo b);
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il D.M. 8 agosto 2019, n. 738, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2019;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l'articolo 6, comma 5 sexies, il quale dispone che « *L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università* » e il comma 5septies del medesimo articolo, il quale dispone che « *Per le finalità di cui al comma 5-sexies, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022* »;
- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il decreto ministeriale 14 maggio 2020, n. 83, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse per l'attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad euro 60.027,15 annui;
- l'art. 2, comma 1, del predetto decreto, il quale dispone che « *Ciascuna Istituzione utilizza le risorse assegnate, secondo quanto indicato nella tabella 1 allegata facente parte integrante del presente decreto, per il reclutamento di ricercatori di tipo b) con la presa di servizio dal 1 gennaio 2021 ed entro il 30 novembre 2021 o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2022* »;
- l'art. 2, comma 3, del predetto decreto, il quale dispone che « *Nel caso in cui i ricercatori assunti ai sensi del comma 1, avendo conseguito l'abilitazione scientifica nazionale e all'esito della positiva*



valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, accedano alla posizione di professore di seconda fascia, le risorse attribuite vengono utilizzate dall'Istituzione come cofinanziamento del costo di tale posizione. Diversamente, le risorse che si rendessero disponibili al termine del contratto sono utilizzate dalla stessa Istituzione per il reclutamento di nuovi ricercatori di tipo b), da effettuare non oltre il 30 novembre dell'anno successivo al termine stesso, pena l'applicazione di quanto previsto al comma 2, lett. b.»

- il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale sono stati istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è stato conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- la sentenza n. 78/2019 del 09.04.2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022) e, in particolare, l'art. 14, comma 6-bis, che ha disposto la modifica dell'articolo 15 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione dei Macrosettori Concorsuali e dei Settori Concorsuali con i Gruppi scientifico-disciplinari e la razionalizzazione dei Settori scientifico-disciplinari;
- l'art. 14, comma 6-ter, del D.L. n. 36/2022, ai sensi del quale «(...) Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6 -bis del presente articolo, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari»;
- l'art. 14, comma 6-septies, del D.L. n. 36/2022 che ha disposto la modifica dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 con la sostituzione degli assegni di ricerca con i contratti di ricerca,
- l'art. 14, comma 6-decies, del D.L. n. 36/2022, che ha disposto la modifica dell'articolo 24 della Legge n. 240/2010;
- l'art. 14, comma 6-terdecies, del D.L. n. 36/2022, in base al quale «(...) Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui [all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5 -sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma



297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234] (...) anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo»;

- l'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022, così come modificato dall'art. 26, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale «Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies del presente articolo, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'art. 26, commi 5, 5-bis e 6-bis;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/23 del 19.12.2023 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024/2027;
- il D.R. n. 3313/2020 del 28.12.2020 con il quale è stata indetta, ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, a gravare sulle risorse di cui al D.M. n. 83/2020, una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B, di cui n. 1 posto per il SC 05/I2, SSD BIO/19;
- il D.R. n. 2191/2021 del 04.08.2021 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B, di cui per il Settore concorsuale 05/I2 - Settore Scientifico Disciplinare BIO/19, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" di questa Università, da cui risulta che il Dott. Enea Gino Di Domenico, nato a Roma (RM) il 06.03.1976, è dichiarato vincitore della procedura selettiva suddetta;
- il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il Dott. Enea Gino Di Domenico per il SC 05/I2, SSD BIO/19 con decorrenza dal 02.11.2021 e termine il 01.11.2024;
- la nota con la quale il Dott. Enea Gino Di Domenico ha rassegnato le proprie dimissioni da ricercatore a tempo determinato di tipologia B a decorrere dal 16.07.2024;
- la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" ha chiesto la riassegnazione della risorsa per il SSD BIOS-15/A, già SSD BIO/19,
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172/24 del 28.05.2024 con la quale è stata riassegnata al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", a gravare sulle risorse del D.M. n. 83/2020, una posizione di ricercatore a tempo determinato in tenure track per il SSD BIOS-15/A, già SSD BIO/19;



- la delibera del 25.06.2024 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" ha approvato l'attivazione di una procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di cui al novellato articolo 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per il Gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-15 - Settore scientifico disciplinare BIOS-15/A;
- il D.R. n. 2106/2024 del 04.09.2024, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n. 73 del 10.09.2024, con il quale è stata indetta, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, ai sensi dell'articolo 24, commi 1-bis e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 150 del 29.06.2022), la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) per il Gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-15 - Settore scientifico disciplinare BIOS-15/A, presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali;
- la Disposizione Direttoriale n. 2064/2023 del 04.05.2023 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B (RTDB) e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la delibera del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" del 23.10.2024;
- il verbale del 12.11.2024 relativo alle operazioni di sorteggio dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti delle Commissioni Giudicatrici della suindicata procedura selettiva;

DECRETA

Art. 1

E' così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin" - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali:

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin"

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

N. posti 1

Gruppo scientifico-disciplinare 05/BIOS-15

Profilo: Settore Scientifico Disciplinare BIOS-15/A

Componenti effettivi:

- Prof. Raffaele DE FRANCESCO - Ordinario – Università degli Studi di Milano
- Prof. Giorgio GRIBAUDO - Ordinario - Università di Torino
- Prof. Mirko CORTESE - Associato - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"



Componenti supplenti:

- Prof. Enzo TRAMONTANO - Ordinario - Università degli Studi di Cagliari
- Prof.ssa Maria Teresa SCIORTINO - Ordinario - Università degli Studi di Messina
- Prof.ssa Rachele ISTICATO - Associato – Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Art 2

I candidati possono presentare al Rettore istanza di ricusazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Art. 3

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 4

I componenti effettivi delle suindicate Commissioni giudicatrici non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso Sapienza Università di Roma, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente decreto di nomina.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

Firmato digitalmente

LA RETTRICE